

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

Rimessa in vigore e modifica del 18 agosto 2006

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 10 luglio 2003¹ che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è rimesso in vigore.

II

Viene conferita l'obbligatorietà generale² alle disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato al decreto menzionato alla cifra I:

<i>Art. 3</i>	Lavoro straordinario
<i>Art. 4</i>	Salario
<i>Art. 6</i>	Giorni festivi
<i>Art. 15 cpv. 1</i>	(Contributo per le spese di esecuzione)

III

I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2005 hanno concesso un aumento generale del salario, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2003 4473–4474

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

18 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz